

**EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE AI SENSI DELL'ART. 2 DEL 23.11.2020, D. L. n. 154. DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DI BUONI SPESA PER GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI DI PRIMA NECESSITA'.**

**INDICE**

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Definizioni
- Art. 3 – Importo del buono spesa
- Art. 4 – Destinatari, istanze e modalità di concessione del buono spesa
- Art. 5 – Procedura per la concessione del buono spesa
- Art. 6 – Modalità di utilizzo del buono spesa
- Art. 7 – Controlli
- Art. 8 – Rapporti con gli esercizi commerciali
- Art. 9 – Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e Informazione e rapporto con la tutela della riservatezza
- Art. 10 - Disposizioni finali

**Art. 1 – Oggetto**

1. Il presente disciplinare regola i criteri e le modalità per la concessione dei buoni spesa a nuclei familiari più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza derivante dalla contingente epidemia COVID-19 nonché dei nuclei familiari attestati in stato di bisogno e anche in carico al Servizio Sociale Territoriale, nel rispetto di quanto stabilito nell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 29 marzo 2020 n. 658, come richiamato dal D. L. n.154 art. 2.

**Art. 2 – Definizioni**

1. Ai fini del presente disciplinare si intendono:

- a) per "generi alimentari e di prima necessità" i prodotti alimentari, quelli per l'igiene personale e i prodotti per l'igiene della casa;
- b) per "soggetti beneficiari", le persone fisiche in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del presente disciplinare;
- c) per "buono spesa dematerializzati," il titolo dematerializzato in formato pdf trasmesso telematicamente ai cittadini e spendibile negli esercizi commerciali pubblicati sul sito internet comunale. Il buono spesa non dà diritto a resto;
- d) per "SST" si intende il Servizio Sociale Territoriale dell'Unione Reno Galliera

**Art. 3 – Importo del buono spesa**

Il contributo concedibile mediante buono spesa è *una tantum* e l'importo è determinato da un minimo di 100,00 euro ad una massimo 600,00 euro sulla base della valutazione del SST, della situazione socio – economica e del numero dei componenti del nucleo familiare.

#### **Art. 4 – Destinatari, istanze e modalità di concessione del buono spesa**

1. I beneficiari sono individuati mediante la stesura e l'approvazione di appositi elenchi stilati dal S.S.T. sulla base dei criteri generali definiti nell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 29 marzo 2020 n. 658 e nella deliberazione di approvazione del presente disciplinare e pertanto tenendo conto dei nuclei familiari più esposti ai rischi economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 e dando priorità a quelli non già assegnatari di altri sostegno pubblico.
2. Ai fini della presentazione delle istanze, dell'individuazione dei beneficiari e dell'assegnazione dei buoni spesa sono stabiliti i seguenti criteri e modalità.
  - 2.1 **Beneficiari.** Persone e nuclei residenti nei Comuni dell'Unione Reno Galliera ed altresì persone e nuclei domiciliati;
  - 2.2 **Istanze.** Devono essere presentate attraverso piattaforma telematica sia per i possessori di SPID o allegando il documento di identità personale con sottostante firma autografa (quest'ultima modalità è ammissibile solo per le istanze presentate entro il 28.02.2021). Per tutti i cittadini che hanno difficoltà nell'invio telematico è possibile rivolgersi telefonicamente allo Sportello Sociale di residenza, affinché si possa individuare la migliore modalità di acquisizione dell'autodichiarazione, senza che questo costituisca motivo di esclusione (e comunque utilizzando esclusivamente la casella di posta elettronica dedicata: [buonispesa@renogalliera.it](mailto:buonispesa@renogalliera.it)).
  - 2.3 **Persone e nuclei in stato di bisogno.** Il S.S.T. individua i nuclei in stato di bisogno già in carico al Servizio in condizione economica di indigenza secondo i vigenti criteri per l'erogazione di contributi economici ad integrazione del reddito che risultino in condizione di maggiore privazione nella contingenza della presente emergenza sanitaria.
  - 2.4 Sono **eventi causali** di effetti economici negativi anche temporanei causati dall'emergenza da COVID-19 da dichiararsi nelle istanze: riduzione dell'orario di lavoro a causa dell'emergenza Coronavirus, con attivazione degli ammortizzatori sociali; mancato rinnovo di contratto a tempo determinato per i lavoratori di aziende rientranti nei codici Ateco di cui all'allegato 1 del Decreto-legge n. 137 del 28/10/2020; riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per i lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo Ex Enpals con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo, da cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione; chiusura, sospensione o riduzione delle attività per i lavoratori autonomi o titolari di attività commerciale rientranti nei codici Ateco di cui all'allegato 1 del Decreto-legge n. 137 del 28/10/2020; sospensione delle attività per i lavoratori o collaboratori con contratti atipici, e non titolari di pensione, delle associazioni sportive di cui all'art.1, comma 9, lett. e) e f) del DPCM del 24/10/2020; la riduzione di almeno il 30% del fatturato per i lavoratori autonomi e titolari di attività commerciale nel periodo marzo/novembre 2020 rispetto ai ricavi del periodo marzo/novembre 2019.
  - 2.5 **Cause ostative/esclusione.** E' causa ostativa alla concessione del beneficio che il richiedente o altri componenti il nucleo abbiano già presentato medesima domanda in altri Comuni dello Stato. E' causa di esclusione dalla concessione del beneficio avere alla data di presentazione della domanda, a nome proprio o di altro componente del nucleo familiare, depositi bancari o postali di importo complessivo fino a 5.000 € per i nuclei monocomponenti, maggiorato di ulteriori 1.500 € per ogni componente aggiuntivo al primo;
  - 2.6 **Ammissione.** E' motivo di ammissione prioritaria alla concessione del beneficio non disporre di un reddito, a nome proprio o di altro componente del nucleo familiare, percepito alla data della presentazione della domanda sufficiente a soddisfare le necessità del numero dei componenti del nucleo familiare, tenendo inoltre conto delle spese legate all'abitazione e della situazione complessiva del nucleo nel mese precedente alla richiesta di concessione dei buoni. Qualora le istanze pervenute risultino superiori rispetto alle risorse disponibili si provvede alla concessione dei buoni spesa nei limiti delle risorse medesime. L'ufficio darà priorità a quelli non assegnatari di sostegno pubblico (reddito di cittadinanza, reddito di emergenza) e che non abbiano beneficiato in precedenza della stessa misura.

## **Art. 5 – Procedura per la concessione del buono spesa**

4. Le domande verranno istruite ed esaminate seguendo l'ordine di arrivo fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
2. L'Unione Reno Galliera trasmette in via telematica ai beneficiari della misura di solidarietà alimentare, i buoni spesa in formato .pdf con codici a barre leggibili dagli esercizi convenzionati. Per i casi residuali in stato di bisogno in carico ai servizi sociali per i quali non è utilizzabile la trasmissione in via telematica si provvede a consegna manuale, anche attraverso i volontari del Terzo Settore, rispettando tutte le procedure previste per evitare rischi di trasmissione del contingente stato epidemiologico COVID-19 e di riservatezza.

## **Art. 6 – Modalità di utilizzo del buono spesa**

1. Gli esercizi commerciali aderenti all'iniziativa e convenzionati con la società erogatrice dei buoni spesa sono pubblicati sul sito internet dell'ente. Il beneficiario può utilizzare il buono spesa, nell'esercizio commerciale convenzionato con minore distanza dalla propria residenza o domicilio sempre compatibilmente con le norme emanate e vigenti in materia di mobilità.

## **Art. 7 – Controlli**

1. L'Unione Reno Galliera verifica la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza anche attraverso la collaborazione della Guardia di Finanza, provvedendo al recupero delle somme erogate ed alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di false dichiarazioni.
2. Per l'effettuazione dei controlli, l'ufficio provvede ad effettuare periodicamente, anche dopo l'erogazione del contributo, i controlli a campione ex art. 71 del DPR 445/00 e s.m. e i. nella misura di almeno del 5% delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e delle dichiarazioni sostitutive di certificazione pervenute.
3. I beneficiari dei buoni sono tenuti a presentare entro i termini fissati dall'Unione Reno Galliera, la documentazione che sarà richiesta per la verifica delle dichiarazioni rese e per i controlli successivi.
4. La mancata o parziale presentazione della documentazione richiesta al beneficiario dei buoni, senza giustificato motivo, entro i termini prestabiliti, comporta la revoca del contributo e l'eventuale denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000.

## **Art. 8 – Rapporti con gli esercizi commerciali**

1. L'Area Servizi alla persona dell'Unione Reno Galliera provvede ad acquisire la disponibilità della società di servizi alla erogazione al Unione Reno Galliera dei buoni spesa ed a formalizzare apposito rapporto contrattuale in deroga al d.lgs. 50/2016.
2. I rapporti tra l'Unione Reno Galliera, beneficiari ed esercizi commerciali aderenti all'iniziativa sono improntati alla massima semplificazione e tutela della salute al fine di ridurre i tempi di erogazione ed il rischio di contagio. L'Unione provvede ad inviare in via telematica agli Utenti aventi diritto i buoni dematerializzati in formato pdf., preferibilmente mediante la mail comunicata dall'Utente in sede di domanda, fatti salvi i casi in stato di bisogno in carico ai servizi sociali e non dotati di apparecchiature informatiche.

**Art. 9 - Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e Informazione e rapporto con la tutela della riservatezza**

1. Il Dirigente dell'Area Servizi alla persona è competente per l'applicazione degli obblighi previsti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione, previsti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.
2. I dati relativi al procedimento sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018 unicamente per le finalità connesse alla gestione del procedimento.

**Art. 10 - Disposizioni finali**

Per quanto non previsto dal presente disciplinare, si fa riferimento alla normativa statale, regionale e comunale vigente.

Il presente disciplinare entra in vigore ad intervenuta esecutività dell'atto di approvazione.